

SCHEMA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 1)

ATTIVITÀ DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Testo integrato dell'art. 7 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 7

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

(commi 1- 15 Omissis)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

1. Modifiche all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria

- 1.1 Pur essendo rimasta invariata l'ipotesi di violazione amministrativa prevista nel primo capoverso, relativa all'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine, che, si precisa, può concretizzarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico, è stata prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria.
- 1.2 I nuovi importi della sanzione sono stati fissati nel minimo in 771 euro e nel massimo in 3.101 euro. L'importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione corrisponde a 539,70 euro.

2. Rapporti con altri reati

- 2.1 Non è stata modificata la riserva che prevede l'applicazione di questa sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato. Sostanzialmente, perciò, devono essere valutate le modalità attraverso le quali il parcheggiatore riceve le somme, potendosi, ad esempio, configurare l'ipotesi di reato di estorsione quando i soldi vengono chiesti minacciando un danno ingiusto al veicolo dell'automobilista, ovvero il reato di truffa se il parcheggiatore rilascia una finta ricevuta. In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione prevista dal comma 15 bis in esame.

3. Ipotesi penale in caso di recidiva o impiego di minori

- 3.1 Le sanzioni in caso di recidiva o impiego di minori hanno assunto natura penale, prevedendo l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È stata, inoltre, modificata la formulazione dell'ipotesi di recidiva. Nella precedente formulazione, infatti, il riferimento all'istituto della *reiterazione* di cui all'art. 8-bis della L. 689/81, ne aveva ridotto fortemente l'ambito concreto di attuazione, soprattutto in ragione del fatto che la reiterazione, come definita dalla richiamata norma, poteva essere applicata solo per gli illeciti commessi nel quinquennio precedente e solo nel caso in cui,

per il primo illecito, non fosse stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

3.2 Con la nuova formulazione, che non fa riferimento alla reiterazione, l'applicazione delle sanzioni penali a seguito di recidiva, richiede che la prima violazione, di natura amministrativa ovvero penale, sia definitiva. In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

- nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con condanna passata in giudicato.
- nel caso in cui la prima violazione fosse di natura amministrativa, il procedimento potrà considerarsi definito quando il trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedimento definitivo.

4. Confisca dei proventi dell'attività abusiva

- 4.1 E' rimasta, altresì, invariata la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite durante l'attività abusiva. Nella circostanza, si rimanda al contenuto della circolare di questa Direzione n. 300/A/1/21614/103/12/2 del 22 ottobre 2007, secondo la quale le somme sequestrate ai fini della confisca potranno essere convenientemente versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675. Si fanno salve particolari procedure previste in sede locale dalle prefetture.
- 4.2 Non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da sottoporre a confisca.